



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata;
- VISTO** l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
- VISTO** il Codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7/7/1995;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 recante "*Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare*", il quale abroga il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 ("*Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare*");
- VISTO** il decreto ministeriale 26 gennaio 2016 concernente il "*Riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS*" (G.U.- serie generale – 19/03/2016 - n. 66);
- VISTE** le *Modalità procedurali*, previste dal disposto di cui all'articolo 3, comma 3° del richiamato decreto ministeriale 26 gennaio 2016, per il conseguimento del riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e all'allegato I, capo IV, relativamente allo svolgimento dei corsi di formazione destinati agli operatori radio GOC (General Operator's Certificate) e ROC (Restricted Operator's Certificate);
- VISTO** il decreto interministeriale del 15 febbraio 2006 e successive modifiche e integrazioni recante "*Individuazioni delle prestazioni di attività nell'ambito delle comunicazioni per conto terzi ai sensi dell'articolo 6 decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366*";
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*";
- VISTO** l'articolo 15, comma 2°, del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante "*le strutture organizzative operative alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici oggetto di modifiche ai sensi del presente decreto*";



Ministero dello Sviluppo Economico

*DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE*

- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 gennaio 2020, recante “*l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*” con le relative funzioni del Ministero dello sviluppo economico ed, in particolare, l’Allegato 2 che individua nella “*Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione – Divisione VI Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio*” l’attività relativa al riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione per la gente di mare come radio operatori che operano su navi tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2016;
- VISTO** il decreto direttoriale del 20 gennaio 2017 con cui la società “**IMAT – Italian Maritime Academy Technologies S.r.l.**” con sede operativa in Viale degli Oleandri, n. 1, Castel Volturno (CE) e con sede legale in Via Riviera di Chiaia 287, Napoli, è riconosciuta idonea, ai sensi del decreto ministeriale 26 gennaio 2016, allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e il relativo Allegato I, Capo IV, relativamente allo svolgimento dei corsi di formazione per il GOC e ROC;
- VISTO** il decreto direttoriale del 25 febbraio 2021 di rinnovo e costituzione della *Commissione tecnica di idoneità*, prevista dall’articolo 3, comma 3°, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2016;
- VISTA** la domanda per il rinnovo del riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS – GOC e ROC” – acquisita al protocollo 115931 del 30 luglio 2021, presentata dalla società “**IMAT – Italian Maritime Academy Technologies S.r.l.**” con sede operativa in Viale degli Oleandri 1, Castelvolturno (CE) e con sede legale in Via Riviera di Chiaia 287, Napoli, con annessa documentazione, nonché le richieste di integrazioni della documentazione carente, con sospensione del procedimento sino alla completa acquisizione dei documenti previsti, i quali documenti sono stati successivamente trasmessi ed acquisiti a completamento della stessa domanda;
- ACQUISITA** agli atti, con protocollo n. 122710 del 20 settembre 2021, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso decreto legislativo;
- CONSIDERATA** la nota spese in conto terzi secondo le citate modalità procedurali e il decreto interministeriale del 15 febbraio 2006, onde poter procedere al suddetto rinnovo del riconoscimento di idoneità, i cui atti di spesa di accettazione e di acconto sono stati acquisiti, per conto della società “**IMAT – Italian Maritime Academy Technologies S.r.l.**”, in data 20 settembre 2021;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

VISTO il rapporto finale di valutazione ispettiva, redatto dagli ispettori incaricati dalla *Divisione IV "Reti, sistemi e apparati di comunicazione elettronica – Internet Governance"* della *Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione* di svolgere la predetta valutazione ispettiva presso la società "IMAT – Italian Maritime Academy Technologies S.r.l.";

VISTA che l'attività di valutazione ispettiva finalizzata alla verifica del possesso, da parte della società richiedente, dei requisiti di cui all'allegato 1 del predetto decreto ministeriale 26 gennaio 2016 - effettuata dagli ispettori individuati dalla predetta *Divisione VI*, con trasmissione dell'esito in data 24/11/2021 - ha evidenziato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1° del precitato decreto ministeriale, la congruità e la conformità seguente:

- ✓ del programma formativo a quanto previsto dal DM 26 gennaio 2016;
- ✓ di n. 3 aule idonee per la didattica sia pratica che teorica;
- ✓ di n. 1 aula idonea per la didattica teorica;
- ✓ delle attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività formativa così come elencate nella documentazione prodotta dalla società "IMAT – Italian Maritime Academy Technologies S.r.l.";
- ✓ del corpo docente costituito da n. 3 istruttori in possesso delle competenze previste dalle modalità procedurali;
- ✓ di n. 2 postazioni per gli istruttori;
- ✓ di n. 18 postazioni per gli allievi;

VISTO il parere favorevole espresso dalla *Commissione tecnica di idoneità* riunitasi il giorno 6 dicembre 2021, ai fini del rinnovo del "*Riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS*";

ACQUISITO il saldo della spesa in conto terzi per conto della "IMAT – Italian Maritime Academy Technologies S.r.l." in data 21 dicembre 2021, al fine di poter emettere il presente provvedimento secondo le modalità procedurali e i relativi modelli e documentazione,

DECRETA

Articolo 1

1. Alla società "IMAT – Italian Maritime Academy Technologies S.r.l." - con sede operativa in Viale degli Oleandri 1, Castel Volturno (CE) e con sede legale in Via Riviera di Chiaia, n. 287, Napoli (NA) - è riconosciuto il rinnovo all'idoneità, ai sensi del decreto ministeriale 26/01/2016, *allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS*, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e all'allegato I, Capo IV, relativamente allo svolgimento dei corsi di formazione per il GOC (*General Operator's Certificate*) e ROC (*Restricted Operator's Certificate*).



Ministero dello Sviluppo Economico

*DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE*

2. I corsi di formazione di cui al precedente comma 1° vengono espletati come segue:
 - a. programma formativo conforme a quanto previsto dal decreto ministeriale 26/01/2016;
 - b. n. 3 aule idonee per la didattica sia pratica che teorica;
 - c. n. 1 aula idonea per la didattica teorica;
 - d. attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività formativa così come elencate nella documentazione prodotta dalla "IMAT – Italian Maritime Academy Technologies S.r.l.";
 - e. corpo docente costituito da n. 3 istruttori in possesso delle competenze previste dalle modalità procedurali;
 - f. n. 2 postazioni per gli istruttori;
 - g. n. 18 postazioni per gli allievi.

Articolo 2

1. Il rinnovo del riconoscimento di idoneità di cui all'articolo 1 ha validità di cinque anni ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 26/01/2016.
2. Il presente decreto di rinnovo decorre dalla data 20 gennaio 2022, ossia alla scadenza del precedente decreto direttoriale 20 gennaio 2017 quale provvedimento a favore di IMAT relativo al primo *riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS.*

Articolo 3

1. Il Ministero dello sviluppo economico, come previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 26/01/2016, verifica la sussistenza dei requisiti che hanno consentito il rinnovo del riconoscimento di idoneità attraverso l'attività di sorveglianza.
2. L'inosservanza delle condizioni che hanno consentito il rinnovo del riconoscimento di idoneità o ogni variazione dei soggetti che hanno ottenuto il rinnovo del riconoscimento con perdita dei requisiti richiesti, comportano, ai sensi dell'articolo 5 del più volte citato decreto ministeriale 26/01/2016, la sospensione del rinnovo del riconoscimento.
3. L'atto di revoca del provvedimento di rinnovo del riconoscimento viene disposto nei 30 giorni successivi all'adozione del secondo provvedimento di sospensione, così come previsto dalle modalità procedurali.
4. La sospensione può essere disposta anche su richiesta specifica, per un determinato periodo, da parte del soggetto titolare del provvedimento, così come previsto dalle modalità procedurali.

Articolo 4

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto della società IMAT, rilevante ai fini del rinnovo del riconoscimento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla *Divisione VI - Controllo di emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio - Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.*



Ministero dello Sviluppo Economico

*DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE*

Articolo 5

1. Il presente decreto autorizzatorio viene notificato al soggetto destinatario “IMAT” a mezzo indirizzo pec, ai fini della sua stessa efficacia.
2. La decorrenza e la durata del presente decreto di rinnovo di idoneità sono stabilite dal suddetto articolo 2.

Articolo 6

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it alla sezione “Comunicazioni” alla voce “Radio” > “Autorizzazioni e licenze” > “Servizio radioelettrico marittimo” > alla sottovoce “Riconoscimento idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione come radioperatori (Dm 26/01/2016)”.

Roma

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Eva Spina)

*“Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i.”*